

Commissione Studi Imposte Dirette Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Monza e Brianza

VECCHIO e NUOVO REDDITOMETRO a CONFRONTO

1

LE FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

- Norma primaria: art.38 DPR 600/73 commi da 4 a 8 (modificato dal D.L: 78/2010);
- Norma secondaria (regolamentare): D.M. 10/09/1992;
- Circolare Agenzia Entrate – Direzione Centrale Accertamento – n. 101 del 30/04/1999
- Circolare Agenzia Entrate – Direzione Centrale Accertamento – n. 49 del 09/08/2007.

2

La convivenza dei due sistemi

- Le vecchie regole si applicano per i periodi d'imposta per i quali il termine di dichiarazione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL 78/2010 – quindi sino al 2008
- Le nuove regole per i periodi d'imposta successivi (dal 2009 in poi)

3

Art.38 comma 4 (vecchio)

- L'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto sulla base di **elementi e circostanze di fatto certi** quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno **un quarto** da quello dichiarato per **due o più periodi** di imposta (Cassazione n.237 del 09.01.2009 e C.M. 12 del 12.03.2010 par. 8.4 anche non consecutivi – in senso contrario C.M. 49 del 09.08.2007)
- presunzione legale relativa quindi onere della prova a carico del contribuente e motivazione dell'accertamento con il semplice riferimento ai coefficienti senza necessità di ulteriori motivazioni (giurisprudenza costante – in senso contrario Cassazione 21661 del 2010 e CTP Sondrio sentenza 24/2/11 del 25.03.2011).

4

Art.38 comma 4 (nuovo) – 1° periodo

- L'ufficio, [...], può **sempre** determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle **spese di qualsiasi genere** sostenute nel corso del periodo d'imposta [...]
- N.B. Scompare il riferimento a due o più periodi di imposta

5

Art.38 comma 5 (nuovo)

- La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul **contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva** individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

6

Art.38 comma 6 (nuovo)

- La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno **un quinto** quello dichiarato.

7

Art.38 comma 5 (vecchio)

- Qualora l'Ufficio determini il reddito in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti (fino al 2004 erano cinque precedenti)
- Tale disposizione scompare nella nuova normativa

8

Art.38 comma 6 (vecchio)

- Il contribuente ha facoltà di **dimostrare**, anche prima della notificazione dell'accertamento, **che il maggior reddito è costituito da redditi che non sono lecitamente confluiti nella dichiarazione dei redditi**, il tutto supportato da idonea documentazione.

9

Art.38, comma 4 (nuovo) 2 periodo

- [...] ... **salva la prova** che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

10

Contraddittorio

- Vecchio accertamento sintetico: la legge non lo prevede espressamente, pertanto in passato si riteneva che l'instaurazione contraddittorio non fosse necessaria (Cassazione 13.11.2006)
- Ora ritenuto necessario: nuovo orientamento (Cassazione, sezioni unite, sentenze 26635, 26636, 26637, 26638 del 18/12/2009)

11

Art.38, comma 7 (nuovo)

- L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'**obbligo di invitare il contribuente a comparire** di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione [...]

12

Art.38 comma 7 e comma 8 (vecchio)

- Dal reddito determinato sinteticamente non si possono scomputare gli oneri deducibili (confronto fra dati disomogenei reddito sintetico lordo e reddito dichiarato netto – in tal senso anche relazione Secit 31.10.1993)
- Le disposizioni del 4 comma si applicano anche quando il contribuente non ha risposto agli inviti dell'Ufficio finalizzati a fornire chiarimenti, trasmettere atti e documenti, ottenere informazioni specifiche (utilizzo parasanzionatorio).

13

Art.38 comma 8 (nuovo)

- Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del TUIR;
- competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

14

D.M. 10/9/1992 art.1

- Comma 1 – indici c.d. «tabellati» - auto, moto, residenze, etc...
- Comma 2 – indici c.d. «atipici» - possibilità di utilizzare elementi diversi da quelli previsti dal DM 10.9.1992 per la determinazione sintetica del reddito (assenza di presunzione legale?)

15

D.M. 10/9/1992 art.2

- I beni e servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi (Cassazione 20.05.2011 irrilevante la comunione dei beni se non si dimostra la disponibilità dell'altro coniuge).
- Non vengono considerati auto, moto, barche, cavalli, riserve caccia e pesca assicurazioni quando sono relativi ad attività d'impresa e/o lavoro autonomo – idonea documentazione (Cassazione 29.04.2011 n. 9549 auto non indicata nel registro dei beni ammortizzabili: rileva ai fini redditometro)

16

D.M. 10/9/1992 art.3 commi 1, 2 e 3

- Gli importi ottenuti applicando ai valori i coefficienti della tabella sono ridotti in presenza di utilizzo parziale del bene e del servizio e in caso di utilizzo per periodi inferiori all'anno.

17

D.M. 10/9/1992 art.3 comma 4 e 5

- Gli importi ottenuti applicando i commi 1,2, e 3 vengono sommati calcolando il valore più elevato al 100%, il secondo ridotto del 40%, il terzo del 50%, il quarto del 60%, i successivi dell'80%; i valori ridotti non possono essere inferiori al valore che viene moltiplicato per il coefficiente tabellare.
- La riduzione non si applica agli investimenti patrimoniali.

18

D.M. 10/9/1992 art.7

- Si aggiungono eventuali quote (quinquennali) degli investimenti patrimoniali – la lettera della norma porta a sostenere che lo scostamento biennale è requisito di validità dell'accertamento solo per il c.d. «redditometro» e non per quello da investimenti patrimoniali.

19

D.M. 10/9/1992 art.4 comma 2

- Viene ampliata la possibilità – rispetto al comma 6 dell'art.38 DPR 600/73 - di giustificare il maggior reddito determinato sinteticamente anche con smobilizzi patrimoniali .
- C.M. 101/E del 30.04.1999 considera anche risarcimenti patrimoniali, utilizzo di finanziamenti, eredità, donazioni, vincite utilizzo di redditi con tassazione convenzionale – es. redditi agrari.

20

POSSESSO DEI BENI – INDICI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA

- Aerei, elicotteri....
- Euro per ora di volo con riduzione 30% se appartenenti ad aeroclub
- Navi ed imbarcazioni da diporto
- Euro per lunghezza (barche a vela) con incrementi in base hp per barche a motore – riduzione per vetustà dal terzo anno – incremento delle spese dell'equipaggio – a noleggio per meno di tre mesi il canone pagato

21

POSSESSO DEI BENI – INDICI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA

- Autoveicoli, moto, camper
- Euro per hp – riduzione per vetustà dal terzo anno
- Residenze principali e secondarie
- Euro per metro quadrato (superficie calcolata secondo art. 13 legge 392/78 – equo canone) differenziate se in italia o all'estero.
- Incremento del canone di locazione.
- Incremento delle rate di mutuo – coefficiente ridotto di una unità – importo comunque non inferiore al valore in assenza di mutuo.
- C.M. 101/E del 30.04.1999 valutare l'applicabilità se redditometro fondato su elementi rigidi per il soddisfacimento di bisogni primari – abitazione e mutui immobiliari

22

POSSESSO DEI BENI – INDICI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA

- Collaboratori familiari
- A tempo pieno euro per numero collaboratori - a tempo parziale euro per ora lavorata (non si considerano quelle addette esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi)
- Cavalli da corsa o equitazione
- Euro per cavallo
- Assicurazioni di ogni tipo (escluse vita, infortuni, malattia, veicoli a motore)
- L'importo pagato

23

CIRC.GUARDIA FINANZA 1/2008

- Consistenti rate di mutuo;
- Rate di leasing per auto, moto, barche di pregio;
- Canoni affitto posti barca;
- Ristrutturazione immobili (36% - 55%);
- Arredi di lusso;
- Iscrizione a circoli esclusivi;
- Rette di scuole private particolarmente costose;

24

CIRC.GUARDIA FINANZA 1/2008

- Assidua frequentazione case da gioco;
- Partecipazione ad aste;
- Frequenti viaggi e crociere;
- Acquisti di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli....)
- Disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;
- Hobby particolarmente costosi (rally, motonautica, gare automobilistiche)

25

C.M. 101 del 30.04.1999

- Il redditometro è inevitabilmente impreciso;
- Nel redditometro entra « il nucleo familiare» come ambito nel quale può essere rinvenuta la giustificazione dello scostamento (CTP Benevento 97/2/11 del 14.03.2011 - auto del figlio senza reddito);
- Consigliata la convocazione del contribuente per giustificare lo scostamento del reddito dichiarato da quello sintetico (questionario – invito di comparizione);

26

C.M. 49 del 09.08.2007

- Diretta conseguenza della C.M. 2/E del 23.01.2007 – indirizzi operativi contrasto evasione;
- Conferma degli investimenti sotto il duplice profilo patrimoniale e gestionale;
- Selezione dei soggetti (autovetture – investimenti e conferimenti – atti registro)

27

C.M. 49 del 09.08.2007

- Definizione delle attività operative degli uffici con attivazione del contraddittorio al fine di prevenire accertamenti non sostenibili con attenta valutazione degli elementi di prova forniti dal contribuente (l'assenza del contraddittorio non configura nullità);
- Indagini finanziarie quando il potenziale recupero di imponibile giustifica i costi di tali indagini;

28

C.M. 49 del 09.08.2007

- Introduzione del concetto di «famiglie fiscali»: non un redditometro sulla famiglia ma individuazione dei componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza a loro riconducibile, con individuazione dei soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto dell'evasione.

29

Esemplificazioni

- **Test 1.** Pensionato, coniugato. Figli indipendenti.
- locatario di un appartamento (canoni di locazione da 700 euro al mese), sito a Cornaredo di 60 mq;
- proprietario di una autovettura diesel 14 HP (piccola cilindrata).

- **Test 2.** Impiegato, coniugato, 1 figlio
- locatario di un appartamento (canoni di locazione 800 euro al mese), sito a Cologno Monzese di 80 mq;
- proprietario di una autovettura diesel 14 HP (piccola cilindrata).

- **Test 3.** Impiegato, coniugato – 1 figlio
- proprietario di un appartamento (rata di mutuo 800 euro al mese), sito a Bernareggio di 60 mq;
- proprietario di una autovettura diesel 14 HP (piccola cilindrata)

30

Esemplificazioni

- **Test 3 bis.** Impiegato, coniugato – 1 figlio
- proprietario di un appartamento, sito a Bernareggio di 60 mq;
- proprietario di una autovettura diesel 14 HP (piccola cilindrata)

- **Test 4.** Praticante Commercialista – single, senza figli
- locatario di un monolocale (canoni di locazione 500 euro al mese), sito a Gorgonzola di 30 mq;
- proprietario di una autovettura diesel 14 HP (piccola cilindrata).

- **Test 5.** Studente universitario – single, senza figli
- abita presso i genitori a Bernareggio;
- proprietario di una autovettura diesel 14 HP (piccola cilindrata)

31

Esemplificazioni

Immobile	mq	Coeff.	Reddito base	Periodo	Reddito base pro - rata temp	Quota mutui o locazione		Molt.	Reddito annuo	Quota poss.		
Principale 1	114	€ 23,83	€ 2.716,62	12	€ 2.716,62		€ 2.716,62	4	€ 10.866,48	50%	€ 5.433,24	
Principale 2	164	€ 23,83	€ 3.908,12	1	€ 325,68	€ 5.091,00	€ 5.416,68	4	€ 21.666,71	100%	€ 21.666,71	
Test 1	60	€ 23,83	€ 1.429,80	12	€ 1.429,80	€ 8.400,00	€ 9.829,80	3	€ 29.489,40	100%	€ 29.489,40	
Test 2	80	€ 23,83	€ 1.906,40	12	€ 1.906,40	€ 9.600,00	€ 11.506,40	3	€ 34.519,20	100%	€ 34.519,20	
Test 3	60	€ 23,83	€ 1.429,80	12	€ 1.429,80	€ 9.600,00	€ 11.029,80	3	€ 33.089,40	100%	€ 33.089,40	
Test 3 bis	60	€ 23,83	€ 1.429,80	12	€ 1.429,80		€ 1.429,80	4	€ 5.719,20	100%	€ 5.719,20	
Test 4	30	€ 23,83	€ 714,90	12	€ 714,90	€ 6.000,00	€ 6.714,90	3	€ 20.144,70	100%	€ 20.144,70	
Test 1	Bilocale di 60 mq con canone di locazione di 700 Euro al mese											
Test 2	Trilocale di 80 mq con canone di locazione di 800 Euro al mese											
Test 3	Bilocale di 60 mq con rata mutuo di 800 Euro al mese											
Test 4	Monolocale di 30 mq - canone di locazione di 500 Euro al mese											

32

Esemplificazioni (2)

Automezzi a gasolio	HP				Coeff		Periodo		Quota	
Au01	19	€ 3.336,67	€ 282,414.183,90	€	6	€ 25.103,40	11	€ 23.011,45	50%	€ 11.505,73
Au01	19	€ 3.336,67	€ 282,414.183,90	€	6	€ 25.103,40	1	€ 2.091,95	50%	€ 1.045,98
				€						
Test	14	€ 3.336,67	€ 282,413.336,67	€	5	€ 16.683,35	12	€ 16.683,35	100%	€ 16.683,35

33

Esemplificazioni (sintesi)

Sintesi	Abbattimento		
Contribuente X			
RE02	€ 21.666,71	0%	€ 21.666,71
Au01	€ 11.961,09	40%	€ 7.176,65
RE01	€ 5.433,24	50%	€ 2.716,62
			€ 31.559,98
Test 1			
Casa	€ 29.489,40	0%	€ 29.489,40
Auto	€ 15.898,35	40%	€ 9.539,01
			€ 39.028,41
Test 2			
Casa	€ 34.519,20	0%	€ 34.519,20
Auto	€ 15.898,35	40%	€ 9.539,01
			€ 44.058,21
Test 3			
Casa	€ 33.089,40	0%	€ 33.089,40
Auto	€ 15.898,35	40%	€ 9.539,01
			€ 42.628,41

Test 4			
Casa	€ 20.144,70	0%	€ 20.144,70
Auto	€ 15.898,35	40%	€ 9.539,01
			€ 29.683,71
Test 5			
Auto	€ 15.898,35	0%	€ 15.898,35
Test 6			
Casa	€ 33.089,40	0%	€ 33.089,40
Auto	€ 15.898,35	40%	€ 9.539,01
Auto	€ 15.898,35	50%	€ 7.949,18
			€ 50.577,59
Test 3 bis			
Casa	€ 5.719,20	40%	€ 3.431,52
Auto	€ 15.898,35	0%	€ 15.898,35
			€ 19.329,87

34

Esemplificazioni

Il redditometro ignora l'esistenza di una famiglia

- Il redditometro non riesce a cogliere l'effettiva produzione di reddito di un individuo inserito in un contesto familiare.
- Si prenda il caso dei sopra descritti Test 3 e Test 5.
- Se sommiamo i redditi sintetici dei due soggetti abbiamo un reddito complessivo attribuibile al nucleo familiare pari a circa € 58.527 (44.058 + 15.898).
- Se, viceversa, anche la seconda auto (quella intestata al figlio – il test 5) fosse intestata al padre, il reddito sintetico del padre (test 6) sarebbe pari a € 50.577. Semplicemente per effetto di una diversa suddivisione dei beni all'interno della famiglia il reddito sinteticamente determinato scende di quasi 8.000€ .